

Riforma Madia. Stop alla dilatazione dei tempi di risposta sugli atti amministrativi senza il dettaglio dei motivi

Silenzio-assenso, ritardi da motivare

Le esigenze istruttorie vanno formulate entro il termine dei 30 giorni

Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici devono rendere il loro assenso, nulla osta o atto di concerto entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento su cui debbono esprimersi, ma possono interrompere i termini solo esplicitando in dettaglio le loro esigenze istruttorie.

Il nuovo articolo 17-bis della legge n. 241/1990 (introdotto dall'articolo 3 della legge 124/2015) non consente più ai soggetti pubblici ai quali è richiesta l'espressione di un consenso su un atto amministrativo di dilatare i tempi di risposta, obbligandoli a specificare le ragioni che richiedono un approfondimento istruttorio.

La disposizione disciplina la gestione nell'ambito del procedimento dei nulla osta, degli assensi e degli atti di concerto, distinguendola chiaramente da quella dei pareri e da quella delle valutazioni tecniche (regolate rispettivamente dagli articoli 16 e 17 della legge 241/1990).

Le amministrazioni pubbli-

che (in particolare gli enti locali) devono quindi adeguare le loro eventuali disposizioni regolamentari alla nuova previsione e, in caso di confliggenza, disapplicare la norma regolamentare, se essa determina minori garanzie rispetto a quanto stabilito dall'articolo 17-bis, vigente dal 28 agosto.

Per evitare equivoci è necessario che le amministrazioni rilevino all'interno dei procedimenti le tipologie di nulla osta, nonché di atti di assenso e di concerto che devono essere rilasciati da altre amministrazioni o da soggetti gestori di servizi pubblici sulla base di disposizioni di legge o regolamentari, al fine di evitare confusione con i pareri e con le valutazioni tecniche, ma anche per analizzare compiutamente i passaggi sub-procedimentali che possono permettere l'utilizzo del silenzio-assenso (una volta scaduto il termine di trentagioni).

Qualora l'amministrazione pubblica o il soggetto gestore di servizi pubblici chiamati a rilasciare il nulla osta o gli atti similari rappresentino esi-

genze istruttorie o richieste di modifica, le devono motivare e formulare in modo puntuale entro lo stesso termine di trenta giorni.

La disposizione prevede in questo caso l'interruzione del termine e pertanto l'amministrazione procedente deve elaborare tempestivamente gli elementi istruttori richiesti e il nuovo schema di provvedimento, poiché dal ricevimento di questi da parte dell'amministrazione o del soggetto gestore che deve rendere il nulla osta o atto similare decorrono nuovamente i trenta giorni.

In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Il silenzio assenso (previsto dal comma 2 dell'articolo 17-bis) si applica sia in caso di decorso del termine ordinario sia in caso di decorso del termine ricalcolato dopo l'interruzione per approfondimenti

istruttori.

I termini sono modulati in novanta giorni (salvo che disposizioni di legge specifiche non stabiliscano tempistiche diverse) quando i nulla osta nonché gli atti di assenso o di concerto devono essere resi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche: se tali termini decorrono senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Anche in tal caso gli enti responsabili dei procedimenti devono ricomporre dettagliatamente il quadro normativo, in modo tale da rilevare l'effettivo collegamento tra l'atto di assenso e uno dei particolari interessi pubblici preminenti.

Le previsioni dell'articolo 17-bis non si applicano invece quando normative comunitarie richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I TEMPI

Salvo alcune eccezioni, scatta sia quando è decorsa la prima scadenza sia alla fine del periodo successivo all'interruzione

